



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI  
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI  
S. CIRCOSCRIZIONE 2**

**ATTO N. DD 5135**

**Torino, 20/09/2023**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** C.2 - PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO TRA LA CITTA' DI TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 E IL COMITATO INFORMALE I 4 ZAMPE, PER LA CURA E LA FORMAZIONE AL CORRETTO UTILIZZO DELL'AREA CANI DI VIA PINCHIA/BELLONO. APPROVAZIONE.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201901609/070 del 2 dicembre 2019, esecutiva dal 16 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento 391 per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino.

Con nota pervenuta in data 9 gennaio 2023 prot. n. 54, il Comitato informale I 4 Zampe (Soggetti civici) con sede a Torino, hanno proposto alla Circoscrizione 2 la stipula di un Patto di collaborazione per l'Area cani Pinchia/Bellono, ai sensi del Regolamento 391.

I Soggetti civici propongono di trasformare l'Area cani Pinchia/Bellono in un luogo di incontro e scambio di esperienze tra proprietari di cani; di svolgere attività di cura e formazione al corretto utilizzo dello spazio; di offrire aiuto per le piccole opere di sistemazione dell'area; di chiudere in orario notturno i cancelli di accesso, allo scopo di favorire il rispetto del silenzio negli orari di riposo della cittadinanza evitando schiamazzi e l'abbaiare dei cani che negli ultimi tempi hanno reso difficile il rapporto con i residenti.

Il Tavolo Tecnico, convocato dall'ufficio Beni Comuni in data 9 febbraio 2023, ha valutato positivamente l'istanza pervenuta, individuando, per la natura della proposta e sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento, la Circoscrizione 2 quale Servizio competente per l'avvio dell'istruttoria.

La collaborazione che si intende avviare con il presente Patto rientra tra quelle Ordinarie, previste dall'art. 13 del Regolamento 391.

Successivamente alle verifiche di fattibilità dell'istanza e del rispetto del Regolamento, la Circoscrizione 2 ha ritenuto di accogliere la richiesta dei Soggetti civici e si è provveduto quindi a predisporre la proposta di Patto che è stata posta all'attenzione della Giunta Circoscrizionale che ha espresso parere favorevole, ed è stata discussa nella riunione della VI Commissione Permanente di Lavoro l'8 marzo 2023.

Successivamente è iniziata la fase di co-progettazione, la proposta del Patto e gli allegati sono stati

inviati per presa visione ai Soggetti civici e in seguito discussi in una riunione che si è tenuta il 15 settembre 2023, nella quale le Parti hanno definito, di comune accordo, il Patto di Collaborazione. In osservanza di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento 391, il procedimento può ora concludersi con la formale approvazione del Patto di Collaborazione mediante la presente determinazione dirigenziale.

Il Patto avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, alla scadenza previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti potranno rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Per tutto quanto attiene agli aspetti relativi alla gestione e al monitoraggio del progetto, nonché per quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, si rimanda al testo del Patto (All. 1-2).

Alla luce di quanto sopra esposto, e verificato che i Soggetti civici non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, come previsto dalle linee guida per la co-progettazione approvate con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070, esecutiva dal 01/03/2018, si ritiene pertanto di provvedere all'approvazione del Patto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Patto di Collaborazione (All. 1-2) tra la Città di Torino - Circoscrizione 2 e il Comitato informale I 4 Zampe, rappresentato dalle referenti: PATRIZIA CADEI ed EVA VIGNAGA BUA, finalizzato alla realizzazione della proposta di cura e di formazione al corretto utilizzo dell'area cani di via Pinchia/Bellono;
2. Il Patto avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, alla scadenza previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti potranno rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta;
3. di dare atto che tale proposta rientra nella fattispecie delle Collaborazioni Ordinarie previste nell'art. 13 del Regolamento, che demanda alla competenza dirigenziale del Servizio/Area interessata la stipula del Patto;
4. di dare atto che il Patto di Collaborazione non produce ulteriori costi a carico della Città;
5. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non rientra tra le attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 3);
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Stefania Cecilia Tozzini

## **PATTO DI COLLABORAZIONE AREA CANI PINCHIA/BELLONO**

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Stefania Cecilia TOZZINI, Dirigente di Servizio Circoscrizionale, nata a BORGOMANERO (NO) l'08/07/1977 (in seguito: Città);

E

Il Comitato Informale I 4 Zampe con sede in Torino, rappresentato dalle referenti:

- PATRIZIA CADEI nata a Torino il 06/05/1967 residente a Nichelino in via f.lli Cervi, 16, Codice Fiscale CDAPRZ67E46L219P;
- EVA VIGNAGA BUA nata a Torino il 31/12/1968 e residente a Torino in via Chevalley n. 79 Codice Fiscale VGNVEA68T71L219S, (in seguito: Soggetti civici).

### **PREMESSO CHE:**

- a. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (in seguito: Regolamento);
- d. in data 9 gennaio 2023, con proposta inviata per posta elettronica acquisita dalla Circoscrizione 2 con prot. n. 54 del 9 gennaio 2023, conservata agli atti, i Soggetti civici hanno presentato una proposta di governo condiviso;
- e. la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni Ordinarie di cui all'art. 13 del Regolamento;
- f. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 9 febbraio 2023, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Servizio competente la Circoscrizione 2.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

### **Art. 1**

#### **OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI**

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha come oggetto, per il periodo indicato al successivo art. 6, la cura e la formazione per il corretto utilizzo dell'Area Cani di via Pinchia/Bellono;
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
  - Proporre attività di informazione e formazione per il corretto e rispettoso utilizzo dello spazio;



- gestire piccole opere di sistemazione per mantenere, per quanto possibile, lo spazio in maniera dignitosa;
- chiudere in orario notturno i cancelli di accesso all'area cani, allo scopo di favorire il rispetto del silenzio negli orari notturni;
- organizzare con enti ed associazioni giornate di formazione destinate alla corretta gestione dei cani;

L'area cani suddetta, rimane nel possesso della Città e conserva le destinazioni ad uso pubblico previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

## **Art. 2**

### **RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
  - Informare e formare al corretto e rispettoso utilizzo dello spazio;
  - Gestire piccole opere di sistemazione dell'area cani
  - Chiusura cancelli di accesso in orario notturno (ore 22.30 - 07,30);
  - Organizzare, giornate di formazione per la corretta gestione dei cani;
3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
  - Attività di comunicazione e informazione;
  - Sostituzione delle serrature dei cancelli dell'area cani con lucchetti.
4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

## **Art. 3**

### **RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
  - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;

- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona di EVA VIGNAGA BUA il supervisore a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

- 5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
- 6. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 4**

### **PUBBLICITA' DEL PATTO**

- 1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito [www.comune.torino.it/benicomuni](http://www.comune.torino.it/benicomuni) al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

#### **Art. 5**

### **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

- 1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
  - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
  - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

#### **Art. 6**

### **DURATA E SCADENZA DEL PATTO**

- 1. Il Patto ha una durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

#### **Art. 7**

### **RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI**

- 1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
- 2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
- 3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 8**  
**TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

**Art. 9**  
**SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Art. 10**  
**DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA**

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

**Art. 11**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 13/10/2023.....

Per i Soggetti Civici

Roberto Caci

Eva Vifera Buz

La Dirigente di Servizio Circoscrizionale  
Dott.ssa Stefania Cecilia TOZZINI

